Sentenza n. 393/2023 pubbl. il 07/08/2023
RG n. 270/2020
Repert. n. 408/2023 del 07/08/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Trieste

SEZIONE PRIMA

R.G. 270/2020

La Corte D'Appello di Trieste, SEZIONE PRIMA, in persona dei magistrati:

dott. Giuseppe De Rosa	Presidente rel.
dott. Sergio Carnimeo	Consigliere
dott. Francesco Iaderosa	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado

TRA

DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.p.A. (00167460302), in persona del suo legale rappresentante Avv. Fabio Londero, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Prof. Romano Vaccarella (VCCRMN42M02H501P), Ferdinando Emanuele (MNLCLF67M04C286V), Prof. Paolo Bertoli (BRTPLA78A29F205S), Prof. Alfredo Antonini (NTNLRD54T17L424F), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Trieste, via del Lazzaretto Vecchio n. 2;

opponente

CONTRO

SOUTHERN HRC SDN. BHD., società costituita in Malesia, in persona del sig. Chow Chong Long, nella sua qualità di consigliere di amministrazione e rappresentante autorizzato di tale società, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Enrico Castellani (CSTNRC60H18A944Q), Giovanni Mazza (MZZGNN74B18D142C) e Laura Bellezza (BLLLRA81H50H501T), ed

Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: bb2ab1c1053d1b7 - Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4a5de04bd92493

elettivamente domiciliata presso l'avv. Enrico Castellani presso lo studio Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, in Milano, Via dei Giardini 7;

opposta

Oggetto: opposizione avverso il decreto *ex* art. 839 c.p.c. emesso da questa Corte il 29 maggio 2020 e depositato il 9 giugno 2020 (R.G. n. 41/2020 VG)

Conclusioni parte opponente

1. rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione del lodo pronunciato in data 28 novembre 2019 nel procedimento arbitrale ICC n. 22174/CYK/PTA (c. 22233/CYK/PTA) e riformato con sentenza dalla Corte d'Appello di Singapore in data 18 luglio 2022; per l'effetto, revocare il decreto ex art. 839 c.p.c. depositato in cancelleria il 9 giugno 2020 (R.G. n. 41/20 - Volontaria Giurisdizione);

2. ordinare a Intesa Sanpaolo S.p.A. di estinguere la garanzia fideiussoria n. S089992160320, autorizzando Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. a ritirarne l'originale presso la Cancelleria di codesta Ecc.ma Corte;

3. in via istruttoria, ammettere i documenti prodotti da Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. con nota di deposito in data 28 aprile 2023, ove necessario rimettendola in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c.

Conclusioni parte opposta

Nel merito, in via principale:

confermare il riconoscimento dell'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana e dichiarare l'esecutività del lodo arbitrale [...] con esclusione del solo capo contenente la condanna al risarcimento dei danni subiti da Southern HRC Sdn. Bhd. (paragrafo 664.4 della parte dispositiva del lodo), respingendo sotto ogni diverso profilo l'opposizione proposta dall'attrice opponente.

In via del tutto subordinata:

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte d'Appello dovesse concludere che la sentenza in data 18 luglio 2022

Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: bb2ab1c1053d1b7 - Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4a3de

pronunciata dalla Court of Appeal of the Republic of Singapore nel secondo grado del giudizio di impugnazione del lodo (doc. 11) debba ritenersi avere recepito e sostituito anche i capi del lodo ritenuti legittimi e confermati, si chiede che venga dichiarata l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza resa dalla Court of Appeal of the Republic of Singapore in data 18 luglio 2022 e delle statuizioni del lodo in essa recepite.

In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, sia in relazione al procedimento promosso da Southern HRC Sdn. Bhd. per ottenere il riconoscimento del lodo arbitrale, che al presente giudizio di opposizione.

Svolgimento del processo

Con decreto del 9 giugno 2020 il Presidente Delegato di questa Corte accoglieva il ricorso *ex* art. 839 c.p.c. proposto da Southern HRC SDN. BHD. (d'ora in avanti, "SHRC") dichiarando efficace nel territorio della Repubblica Italiana il lodo arbitrale emesso il 28 novembre 2019 ("Lodo") all'esito dell'arbitrato estero amministrato dalla Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (ICC) e contraddistinto dal numero di procedimento 22174/CYK/PTA (c. 22233/CYK/PTA), promosso da Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. ("Danieli") e dalla sua controllata malese Danieli Malaysia SND. BHD. ("Danieli Malaysia") contro la stessa SHRC.

Il Lodo disponeva l'annullamento del Contratto e dell'Accordo di Servizio intercorsi tra le parti, aventi a oggetto la realizzazione di un impianto siderurgico per la produzione di bobine laminate a caldo da installarsi in Malesia, condannando Danieli a restituire a SHRC la somma percepita a titolo di corrispettivo, diminuita tenuto conto dei benefici economici tratti da SHRC e della perdita di valore dell'Impianto per il suo utilizzo, e, in cambio, SHRC a trasferire a Danieli la titolarità dell'Impianto e le attrezzature supplementari installate; condannando,

Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: bb2ab1c1053d1b7 - Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4a3ded0d2249

inoltre, Danieli al pagamento di circa 38 milioni di euro a titolo risarcitorio.

Con atto di citazione del 15 luglio 2020 Danieli proponeva opposizione avverso il decreto, chiedendone la revoca perché il Lodo non rispettava le condizioni per avere efficacia in Italia e la sospensione *ex* art. 840 c. 4 c.p.c. fino alla definizione del procedimento di impugnazione del Lodo instaurato da Danieli dinanzi all'Alta Corte di Singapore.

La società opponente lamentava che il Lodo avesse disposto la restituzione a Danieli del "*titolo all'Impianto*" oggetto della controversia senza che la questione fosse mai comparsa nell'"*Atto di Missione*" o nella "*Lista delle Questioni da Decidere*" formata dal Tribunale Arbitrale e senza che le parti avessero potuto svolgere le proprie argomentazioni e dedurre prove sul punto, integrandosi per tali ragioni i motivi di diniego al riconoscimento e all'esecuzione del lodo straniero di cui, rispettivamente, all'art. 840 c. 3 n. 3 (pronuncia resa fuori dai limiti della clausola compromissoria) e all'art. 840 c. 5, n. 2 e c. 3 n. 2 c.p.c. (contrarietà del Lodo all'ordine pubblico, sotto il profilo del principio dell'equo processo e in particolare del diritto di difendersi in giudizio, e impossibilità di far valere le proprie difese nel corso del procedimento arbitrale).

L'opponente riteneva, inoltre, integrato il motivo di diniego di cui all'art. 840 c. 3 n. 4, ossia la non conformità del procedimento arbitrale rispetto all'accordo delle parti, per il fatto che il Lodo non avesse fornito alcuna indicazione riguardante le modalità giuridiche e materiali con cui eseguire il trasferimento dell'Impianto e pertanto fosse palesemente insuscettibile di esecuzione, ponendosi così in contrasto con l'art. 41 del Regolamento ICC del 2012, al quale le Parti avevano sottoposto il Procedimento Arbitrale, secondo cui il Tribunale arbitrale deve "*adopera*[rsi] *affinché il lodo sia suscettibile di esecuzione*".

Ravvisava, infine, i motivi di diniego di cui all'art. 840 c. 5, n. 2 e c. 3 n. 2 c.p.c. (contrarietà all'ordine pubblico e impossibilità di far valere le

Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: bb2ab1c1053d1b7 - Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4a3dec6bd9

proprie difese) anche nella circostanza che la quantificazione della riduzione del prezzo che Danieli era stata condannata a restituire all'odierna opposta e la quantificazione del danno liquidato a favore di quest'ultima fossero state effettuate "*in assenza di relative domande, deduzioni e prove*" (p. 17 atto di citazione in opposizione).

Ritualmente citata, si costituiva in giudizio SHRC contestando le tesi avversarie.

Con provvedimento reso all'udienza del 12 agosto 2020 l'Alta Corte di Singapore respingeva integralmente l'impugnazione promossa da Danieli e confermava il Lodo.

La sentenza veniva impugnata da Danieli dinanzi alla Corte d'Appello di Singapore.

Con ordinanza del 9 febbraio 2021 questa Corte disponeva, ai sensi dell'art. 840 c. 4 c.p.c., la sospensione del procedimento pendente dinnanzi a sé sino all'esito del procedimento instaurato dinanzi all'autorità competente nel luogo di sede dell'Arbitrato, e ordinava all'opponente la prestazione di garanzia fideiussoria bancaria per l'importo di € 6.500.000.

Con sentenza definitiva resa il 18 luglio 2022, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta da Danieli, la Corte d'Appello di Singapore annullava il capo del Lodo relativo all'*Ordine di Risarcimento*, confermando le restanti statuizioni (*Ordine di Trasferimento dell'Impianto*, *Ordine di Restituzione del Prezzo e condanna alle spese del Procedimento*).

Con ricorso depositato il 29 settembre 2022 SHRC riassumeva il giudizio dinnanzi a questa Corte chiedendo di confermare il riconoscimento dell'efficacia del Lodo nel territorio della Repubblica Italiana con riferimento ai soli capi non oggetto di annullamento, e di dichiararne l'esecutività.

Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: bb2ab1c1053d1b7 - Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4a5de04cbd92403

Evidenziava che – fatta eccezione per il capo annullato – la Corte di Appello di Singapore aveva confermato, per il resto, la legittimità e validità del Lodo, conferendogli valenza di giudicato *inter partes*.

Che la statuizione oggetto di annullamento era distinta e scindibile rispetto al resto del Lodo.

Che dal principio cardine della Convenzione di New York (ratificata dalla Repubblica Italiana con legge 19 gennaio 1968, n. 62), secondo cui gli Stati aderenti devono assicurare che nell'ordinamento interno il lodo straniero riceva riconoscimento ed esecuzione al pari di quello domestico, deve ricavarsi che l'annullamento di un capo del lodo che contenga statuizioni indipendenti e scindibili rispetto alle altre non preclude il riconoscimento dei rimanenti capi, ed anzi obbliga il Giudice che ne sia richiesto a concederlo, analogamente a quanto avviene nei giudizi di impugnazione di lodo domestico.

Che il principio di scindibilità del lodo arbitrale internazionale è codificato all'art. 840, comma 3, n. 3, c.p.c.

Con ricorso depositato il 14 ottobre 2022 Danieli si opponeva al riconoscimento e all'esecuzione parziale del lodo, poiché in contrasto con la previsione di cui all'art. 840, 3° comma, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ. sent. n. 17712/2015).

Autorizzata l'estinzione della garanzia fideiussoria, la Corte tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 2 maggio 2023.

Motivi della decisione

L'opposizione è fondata e va accolta nei limiti che seguono.

Rilevato che con sentenza definitiva resa il 18 luglio 2022 la Corte d'Appello di Singapore ha annullato il capo del Lodo relativo all'*Ordine di Risarcimento*; che l'art. 840 c. 3 n. 5) c.p.c. contempla tra i motivi ostativi al riconoscimento del lodo straniero la circostanza che questo sia stato "*annullato o sospeso da un'autorità competente dello stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato reso*"; che – secondo

Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: bb2ab1c1053d1b7 - Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4a3ded6ad2493

l'insegnamento della Suprema Corte – "*in caso di annullamento parziale del lodo da parte dell'Autorità straniera, non è prevista la possibilità di riconoscimento dell'efficacia esecutiva per le sole parti del lodo non annullate, ostandovi la previsione di cui all'art. 840, 3° comma, n. 5, c.p.c., che non distingue fra dichiarazione di nullità, annullamento (totale o parziale), riforma o correzione*" (Cass. Civ., Sez. I, 7.9.2015 n. 17712, rv. 636778), non può revocarsi in dubbio (pur a fronte del pregevole sforzo argomentativo di parte opposta), che, allo stato attuale, l'annullamento parziale del Lodo comporti l'impossibilità di riconoscerne l'efficacia o l'esecutività nel nostro ordinamento anche in relazione alle parti non annullate.

Non colgono nel segno le obiezioni di SHRC sul punto (p. 18 comparsa conclusionale) secondo cui il principio sopra enunciato sarebbe inapplicabile al caso corrente in quanto a) riferito a una fattispecie diversa, caratterizzata dalla natura mista – rescindente e rescissoria – del provvedimento giudiziario di annullamento parziale; b) in contrasto con altre decisioni della Corte, e c) in ogni caso irrilevante in quanto reso in sede di *obiter dictum*.

Quanto al primo profilo, la Corte ha evidenziato che la natura del provvedimento di annullamento non rileva affinché sia integrata la condizione ostativa di cui all'art. 840 c. 3 n. 5 c.p.c., posto che non "*è dato entrare nel merito"* delle pronunce delle autorità giurisdizionali straniere che abbiano avuto ad oggetto i lodi "*per distinguere fra dichiarazione di nullità, annullamento, riforma o correzione al fine di valutare la sussistenza o meno della causa ostativa prevista dall'art. 840 comma 3 n.5 c.p.c.*", trattandosi di operazione interpretativa non consentita dal dato testuale della norma del codice di rito, impraticabile e comunque erronea.

Quanto al presunto contrasto con altre decisioni della Corte, il riferimento a Cass. Civ. 19 agosto 2015, n. 16901 non è pertinente, riferendosi tale pronuncia all'ipotesi di convalida del lodo in sede di

Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: bb2ab1c1053d1b7 - Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4a3dec6bd2493

impugnazione e non all'ipotesi, ben diversa, di un suo annullamento parziale o totale. In particolare, la Corte ha qui statuito, senza alcuna contraddizione con quanto appena visto, che in ipotesi di lodo integralmente confermato in sede di impugnazione dalle autorità giurisdizionali straniere ("*la Corte d'Appello di Roma dichiarò efficace nel territorio della Repubblica il lodo arbitrale pronunciato il 17.12.2007 nello Stato della Città del Vaticano, convalidato con sentenza emessa dal Tribunale di prima Istanza e dalla Suprema Corte di Cassazione del predetto Stato*"), non è possibile ottenerne il riconoscimento attraverso la procedura di cui alla l. n. 218/1995, dovendosi ricorrere alla diversa procedura di cui agli artt. 839 e 840. In tale ipotesi, infatti, "*la stabilizzazione dell'efficacia della statuizione arbitrale si riconnette, direttamente, al lodo, di per sè idoneo a produrre i medesimi effetti della sentenza emessa dal giudice ordinario, senza che sia, dunque, necessario ipotizzare alcun assorbimento del primo nella sentenza che ne affermi la legittimità*".

Né può convenirsi che i principi sopra enunciati costituiscano *obiter dicta* eccedenti rispetto alla *ratio decidendi* della pronuncia. La definizione dell'ambito applicativo dell'art. 840 comma 3 n. 5 c.p.c., e dei limiti del sindacato del giudice nell'ambito della procedura *ex* artt. 839 e 840 c.p.c. paiono, infatti, a questa Corte, del tutto strumentali al *decisum*.

In conclusione, afferma la Suprema Corte, "*è precluso il riconoscimento di efficacia esecutiva, con il procedimento di cui agli artt. citati, a un lodo annullato, sia pure solo in parte, dall'autorità competente a pronunciarne l'annullamento. La strada percorribile è quella della messa in esecuzione o della richiesta di riconoscimento del provvedimento che ha annullato il lodo e ciò consente di far valere, nel caso di non ottemperanza della parte soccombente, l'efficacia esecutiva anche delle statuizioni del lodo che non sono state oggetto dell'annullamento*".

Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: bb2ab1c1053d1b7 - Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4a3dec6ad2493

Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: bb2ab1c1053d1b7 - Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2ad6e0d0d92493

Ciò premesso, non può essere accolta la domanda, introdotta da SHRC in via subordinata, di dichiarare l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della Sentenza della Corte d'Appello di Singapore e delle statuizioni del Lodo in essa recepite, in quanto tardiva e inammissibile.

Tardiva, poiché proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni, laddove – al più – avrebbe dovuto essere proposta in sede di atto di riassunzione (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 10/07/2014, n. 15753, in cui, pur se con riferimento all'atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza, ex art. 50 cod. proc. civ., si è affermato che tale atto "*può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la particolare funzione dell'istituto della riassunzione (conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purché sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per quest'ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo*"), essendo all'epoca già subentrata la sentenza di annullamento parziale del Lodo (p. 8 memoria di replica SHRC).

Inammissibile, poiché il procedimento *ex* artt. 839 e 840 c.p.c., - introdotto nel nostro ordinamento in attuazione dell'art. III, Conv. New York 10.6.1958 allo scopo di disciplinare, in modo autonomo, la procedura di riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri in Italia, a seguito dell'abrogazione dell'art. 800 che rinviava alla disciplina sulla delibazione delle sentenze straniere – ha quale oggetto esclusivo il riconoscimento dell'efficacia e l'esecutività del Lodo, e si differenzia da quello disciplinato dalla L. n. 218 del 1995, artt. 64 e 67, oltre che in ordine ai presupposti sostanziali oggetto di accertamento giudiziale, anche quanto al rito (l'uno, monitorio, a contraddittorio posticipato, e l'altro, a cognizione ordinaria). A nulla rileva, dunque, che per entrambi

i procedimenti sia prevista la competenza della Corte d'Appello né l'eventualità che i due riti non comportino differenze o limitazioni in punto di diritto di difesa.

In conclusione, è fondato il motivo di opposizione di cui all'art. 840 c. 3 n. 5 c.p.c. I restanti motivi devono intendersi assorbiti.

Le spese, liquidate in dispositivo in linea con i valori massimi previsti dal DM 10 marzo 2014 n. 55 (come da nota spese depositata il 12.06.2023), escludendo la fase istruttoria, devono essere poste a carico di SHRC, nella sua qualità di parte soccombente.

p.q.m.

La Corte d'Appello di Trieste, Sezione I^ Civile, definitivamente pronunciando nella causa indicata come in epigrafe, così provvede:

-accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto pronunciato da questa Corte il 9 giugno 2022;

-rigetta la domanda di SHRC di dichiarare l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della Sentenza della Corte d'Appello di Singapore e delle statuizioni del Lodo in essa recepite;

-condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite del presente procedimento e della fase cautelare, liquidate in complessivi euro 21.359,00 per compensi, di cui euro 6.584,00 per la fase di studio della controversia, euro 3.828,00 per la fase introduttiva del giudizio ed euro 10.947,00 per la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta, oltre a spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.

Trieste, 4 agosto 2023

Il Presidente est.

dott. Giuseppe de Rosa

Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: bb2ab1c1053d1b7 - Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4a5de04cbd92493